



## **Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)**

**Modifica del 18 ottobre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>1</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr

<sup>1</sup> RS 916.404.2

*Allegato*  
(art. 3 e 4 cpv. 1)

## Emolumenti

		Franchi
<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	4.75
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	-.57
1.1.3	per animali della specie suina	-.33
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.33
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	2.40
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	38.—
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	57.—
<b>3</b>	<b>Notifica di animali macellati</b>	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	4.75
3.2	animali della specie suina	-.10
3.3	equidi	4.75

<b>4</b>	<b>Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose</b>	
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti	
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 4 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 <sup>2</sup>	5.—
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza BDTA	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Equidi:	
4.3.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2-5 dell'ordinanza BDTA	5.—
4.3.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—
<b>5</b>	<b>Consegna di dati</b>	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—

---

---

		Franchi
5.2	Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall'importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati	In funzione del dispendio di tempo
<b>6</b>	<b>Emolumenti per solleciti</b>	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—

---